



CASSA LOMBARDA

Private Banking. Banca dal 1923.

Regolamento concernente l'individuazione delle modalità in base alle quali si tiene conto del rating di legalità attribuito alle imprese ai fini della concessione di finanziamenti da parte delle pubbliche amministrazioni e di accesso al credito bancario, ai sensi dell'articolo 5-ter, comma 1, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27. (14G00068) (GU n.81 del 7-4-2014)

In relazione a quanto previsto dall'art. 6 del Decreto del M.E.F–M.I.S.E. n. 57 del 20 febbraio 2014, Cassa Lombarda comunica che nel corso dell'esercizio 2018 nessuna azienda, in sede di inoltro della richiesta di credito, ha esibito il possesso del punteggio di rating di legalità.

Tale requisito pertanto non ha avuto alcuna influenza nel processo di istruttoria ed erogazione del credito alle imprese.

Si evidenzia comunque che Cassa Lombarda ha introdotto al proprio interno un procedimento, nell'ambito dell'istruttoria per la concessione del credito, che prevede, per le società che esibiranno il possesso del punteggio di rating di legalità in sede di inoltro della richiesta di credito, la comunicazione dell'esito dell'istruttoria entro e non oltre la fine del mese successivo a quello in cui è stata formalizzata la richiesta di credito.

Milano, 30 aprile 2019